



**Determinazione n. 30 del 01.02.2019: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Silvio Bozzi e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “*cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione*”;
- Visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25 marzo 1994, con cui si attribuiscono alla Commissione distrettuale presso la Corte d’Appello di Roma le funzioni di Commissione Centrale per la Sessione Speciale degli Esami di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989, al fine di valutare il possesso, per ogni candidato, dei requisiti richiesti dalla norma suddetta;
- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “*resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità*”;
- Vista la nota (ns. prot. n. 4496 del 30.05.2013) con la quale il dott. OMISSIS, attualmente iscritto alla sezione B dell’Albo, ha chiesto se fosse possibile presentare domanda di riesame circa il diniego, ricevuto nel 1989 dalla Commissione Distrettuale, a prendere parte alla sessione speciale dell’Esame di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989;
- Atteso che la Commissione Distrettuale ha, a suo tempo, rigettato la richiesta a causa della mancata documentazione attestante lo svolgimento dell’attività oggetto della professione di psicologo per almeno due anni;
- Vista la nota (ns. prot. n. 4497 del 30.05.2013), con la quale gli Uffici hanno proceduto a comunicare all’iscritto, stante la mancata presentazione di una impugnazione nei termini di legge del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Distrettuale, l’impossibilità di presentare istanza di riesame avverso il provvedimento suddetto;
- Vista la nota (ns. prot. n. 4658 del 06.06.2013), con la quale il dott. OMISSIS, per mezzo dello Studio Legale De Anna, ha inoltrato formale richiesta di iscrizione ex art. 33 della Legge n. 56/1989 ritenendo la sua posizione equiparabile a quella di altri iscritti che, avendo presentato ricorso innanzi alla competente A.G. avverso le decisioni assunte della Commissione Distrettuale, abbiano ottenuto dall’Ordine un provvedimento di iscrizione ;
- Atteso che, con nota prot. n. 5428 del 05.07.2013, l’Ente ha ribadito la propria impossibilità a poter procedere all’iscrizione del diretto interessato in considerazione dell’originario provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione Distrettuale;

~ pag. 1 di 4 ~



- Visto l'atto di citazione presentato dal dott. OMISSIS (prot. n. 7767 del 30/10/2013), notificato all'Ordine in data 30 ottobre 2013;
- Vista la delibera n. 620 del 25 novembre 2013 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dal dott. OMISSIS;
- Vista la Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, che ha rigettato la domanda proposta dal dott. OMISSIS condannandolo alla rifusione delle spese di lite;
- Visto il ricorso in appello presentata da parte soccombente in primo grado volto all'impugnazione della Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II;
- Vista la delibera n. 389 del 10 luglio 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi alla Corte di appello di Roma;
- Vista la delibera n. 469 del 18 settembre 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine degli Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II;
- Vista la Sentenza della Corte di Appello n. 4623/2018, pubblicata il 6 luglio 2018, con la quale è stato rigettato l'appello del dott. OMISSIS condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio;
- Preso atto che le spese legali liquidate per i due gradi di giudizio nei confronti del sig. OMISSIS ammontano ad € 9.292,46 (novemiladuecentonovantadue/46);
- Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al recupero del cumulo degli importi relativi alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- Vista la delibera n. 85 del 21.01.2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deciso di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna relative alle spese dei tre gradi di giudizio, definendo il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 1.000,00 (mille/00 euro) oltre I.V.A., CPA, contributi previdenziali, spese vive e spese generali;
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";



- Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto legislativo rubricato "Esclusioni specifiche per i contratti di appalto e concessioni di servizi";
- Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto legislativo il quale statuisce che *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità [...]"*;
- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- Visto, in particolare, l'art. 2 del citato Regolamento "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;
- Visto, altresì, l'art. 11, III comma, della medesima disposizione regolamentare secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto..."*;
- Visto, altresì, l'art. 12 comma I, del suddetto Regolamento ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione..."*;
- Visto l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio..."*;
- Vista la delibera n. 683 del 17 dicembre 2018 dal titolo "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2019, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;
- Considerata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;
- Visto il curriculum vitae dell'Avvocato Silvio Bozzi;



- Rilevata la comprovata esperienza professionale maturata dall'Avvocato Silvio Bozzi nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

- di affidare all'Avvocato Silvio Bozzi l'incarico di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna relative alle spese di entrambi i gradi di giudizio;

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A., CPA, contributi previdenziali, spese vive e spese generali, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.025. (Spese per liti ed arbitrati) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 01 febbraio 2019

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari